



seduta del
27/07/2009
delibera
1210

pag.
1

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 232 LEGISLATURA N. VIII

DE/AM/S05 Oggetto: Art. 18 D. Lgs 286/98 e s.m. - Art. 17 LR 13/09 -  
 0 NC Adesione ai programmi di assistenza e integrazione  
 sociale per le persone vittime di violenza, grave  
 sfruttamento e tratta - Cofinanziamento dei progetti  
 delle Associazioni ai sensi dell'avviso 10/2009 -  
 Criteri di riparto per il cofinanziamento regionale  
 dei progetti per l'anno 2009".

Prot. Segr.  
1328

L'anno duemilanove addì 27 del mese di luglio in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- Spacca Gian Mario	Presidente
- Petrini Paolo	Vice Presidente
- Amagliani Marco	Assessore
- Badiali Fabio	Assessore
- Benatti Stefania	Assessore
- Carrabs Gianluca	Assessore
- Donati Sandro	Assessore
- Mezzolani Almerino	Assessore
- Solazzi Vittoriano	Assessore

## Sono assenti:

- Marcolini Pietro	Assessore
- Rocchi Lidio	Assessore

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti:  
 Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Amagliani Marco.

## NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: Art. 18 D.Lgs.286/98 e s.m. - Art. 17 L.R. 13/09. Adesione ai Programmi di assistenza e integrazione sociale per le persone vittime di violenza, grave sfruttamento e tratta.  
Cofinanziamento dei progetti delle Associazioni ai sensi dell'Avviso 10/2009.  
Criteri di riparto per il cofinanziamento regionale dei progetti per l'anno 2009.**

**Importo € 42.500,00**

**Capitolo 53007136**

**Bilancio anno 2009**

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politiche Sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

### DELIBERA

- di aderire e di cofinanziare i progetti relativi al recupero e al reinserimento delle vittime di prostituzione e tratta, realizzati ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.286/98 e s.m. e dell'art. 17 della L.R. 13/09, presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità, secondo quanto previsto dall'Avviso 10 del 20/02/2009;

10



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di stabilire che, ai fini dell'ammissibilità al cofinanziamento regionale:
  - a) i progetti devono essere approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità;
  - b) i soggetti beneficiari devono essere iscritti alla Seconda sezione del Registro degli Enti ed Associazioni che operano a favore degli immigrati, ai sensi del DPR n.394 del 31/09/1999, così come modificato dal DPR n. 334 del 18/10/2004;
  - c) i progetti devono riguardare interventi realizzati nelle Marche;
- di stabilire che lo stanziamento di € 42.500,00 previsto dal Bilancio di Previsione per l'anno 2009, verrà ripartito secondo le seguenti modalità:
  - assegnazione, liquidazione ed erogazione di un contributo, sulla spesa ammessa al cofinanziamento regionale, non coperta dal cofinanziamento statale, sostenuta dall'Ente beneficiario, per un importo massimo di €13.000,00 per ciascun beneficiario;
  - In presenza di economie di spesa sul totale dei contributi assegnati, si provvederà ad assegnare, liquidare ed erogare un ulteriore contributo a titolo di premialità al progetto che abbia ottenuto il miglior punteggio, sulla base della valutazione da parte del Servizio Politiche Sociali dei seguenti criteri di premialità:

**Criteri di premialità**

n. contatti (documentati) superiori a n. 1000	punti 3
n. strutture (documentate)	punti 1 per ogni struttura
n. posti letto (documentati)	punti 1 per ogni posto letto
n. prese in carico (documentate)	punti 1 per ogni presa in carico
n. corsi di formazione attivati (documentati)	punti 1 per ogni corso
n. operatori professionali dipendenti (documentati)	punti 1 per ogni operatore
n. inserimenti professionali (documentati)	punti 1 per ogni inserimento
n. inserimenti lavorativi (documentati)	punti 1 per ogni inserimento
raccordo con l'art. 13 L. 228/2003 e titolarità del progetto	punti 5
n. organismi pubblici e privati coinvolti (documentati)	punti 1 per ogni organismo
n. organismi cofinanziatori (documentati)	punti 2 per ogni organismo

- di stabilire che vengono considerate:
  - spese ammissibili, quelle ammesse dal Ministero nel progetto approvato e riguardanti le sole attività svolte nel territorio marchigiano e tra queste solo quelle che non siano già coperte da altri cofinanziamenti;
  - spese non ammissibili, quelle per acquisto e ristrutturazione di locali, arredi, attrezzature, spese di manutenzione, acquisto di materiale informatico, acquisto di automezzi, spese di consulenza e supervisione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di sottoscrivere la convenzione di cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, qualora non fosse già stata sottoscritta precedentemente;
- di demandare al Dirigente della Posizione di Funzione Politiche per l'Inclusione Sociale l'adozione dei relativi atti amministrativi;
- Di stabilire che l'onere di € 42.500,00 fa carico al Capitolo 53007136 del Bilancio di previsione per l'anno 2009.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Bruno Brandoni)

*B. Brandoni*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Gian Mario Spacca)

*Gian Mario Spacca*

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Normativa di riferimento**

- L.R. 26 maggio 2009, n. 13 "Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati";
- D.A. n. 51 del 17.4.2007-"Programma Triennale regionale degli interventi e delle attività a favore degli immigrati provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea e delle loro famiglie -anni 2007/2009-Legge regionale 2 marzo 1998, n.2, articolo 6";
- Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- Legge 30 luglio 2002, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo";
- Legge 11 agosto 2003, n. 228 "Misure contro la tratta di persone";
- Avviso 10 del 20/02/2009, di cui all'art. 18 D.lgs 286/98 e s.m.;
- Legge regionale 24.12.2008, n.38 "Bilancio di previsione per l'anno 2009 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011";
- DGR n.1917 del 22 dicembre 2008, di approvazione POA 2009.

*f*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Motivazione**

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 13/09, citata nella normativa di riferimento, si rende necessario coordinare gli interventi di Protezione Sociale contro la prostituzione e la tratta attivati sul territorio regionale.

Infatti, la normativa regionale in materia di immigrazione prende in considerazione il recupero sociale delle persone vittime della prostituzione e della tratta, che sono spesso donne straniere, anche minorenni.

In linea con le disposizioni del Testo Unico in materia di immigrazione, la Regione, in collaborazione con gli Enti locali interessati e con le Associazioni operanti nel settore, ha realizzato, sin dal 1999 e nei limiti delle risorse iscritte annualmente nel Bilancio, interventi e servizi finalizzati al recupero ed al reinserimento sociale delle vittime della tratta e dello sfruttamento legato al mondo della prostituzione, attraverso il lavoro delle unità di strada, degli sportelli di segretariato sociale, dei programmi di assistenza ed integrazione sociale, di formazione ed inserimento nel mondo del lavoro.

In particolare, ha cofinanziato i progetti di Protezione Sociale per le vittime di tratta e prostituzione, proposti dalle Associazioni operanti nelle Marche, iscritte alla Seconda Sezione del Registro degli enti e delle associazioni che operano a favore degli immigrati, ai sensi del DPR 31 agosto 1999, n.394, promossi ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità - ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 286/1998 e s.m..

Successivamente, è stato perseguito l'obiettivo di creare una rete tra organismi pubblici e privati, quali gli Enti locali, i servizi pubblici sanitari, le Forze dell'Ordine, la Magistratura, i servizi sociali, e le organizzazioni non profit, al fine di agevolare i percorsi di reinserimento delle vittime della tratta e dello sfruttamento, monitorare il fenomeno, informare e sensibilizzare l'opinione pubblica.

Di conseguenza, accanto alla realizzazione degli interventi di contrasto alla prostituzione e tratta, si ritiene necessario continuare a sostenere il lavoro di "rete" tra Enti pubblici, organizzazioni no profit, forze dell'ordine, ecc., al fine di contribuire al contrasto delle organizzazioni criminali.

Con il presente atto, si intende dare prosecuzione ai servizi ed agli interventi mirati al recupero e al reinserimento sociale delle persone vittime della prostituzione e della tratta, sostenendo i progetti di Protezione sociale presentati dalle Associazioni operanti nelle Marche, accreditate dallo Stato ed ammesse al finanziamento statale, ai sensi dell'Avviso 10 dell'art. 18 del D. Lgs. n. 286/1998 e s.m. - anno 2009.

Pertanto si propone:

- di aderire e di cofinanziare i progetti relativi al recupero e al reinserimento delle vittime di prostituzione e tratta, realizzati ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.286/98 e s.m. e dell'art. 17 della L.R. 13/09, presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità, secondo quanto previsto dall'Avviso 10 del 20/02/2009;
- di stabilire che, ai fini dell'ammissibilità al cofinanziamento regionale:
  - a) i progetti devono essere approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità;
  - b) i soggetti beneficiari devono essere iscritti alla Seconda sezione del Registro degli Enti ed Associazioni che operano a favore degli immigrati, ai sensi del DPR n.394 del 31/09/1999, così come modificato dal DPR n. 334 del 18/10/2004;
  - c) i progetti devono riguardare interventi realizzati nelle Marche;



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di stabilire che lo stanziamento di € 42.500,00 previsto dal Bilancio di Previsione per l'anno 2009, verrà ripartito secondo le seguenti modalità:
- assegnazione, liquidazione ed erogazione di un contributo, sulla spesa ammessa al cofinanziamento regionale, non coperta dal cofinanziamento statale, sostenuta dall'Ente beneficiario, per un importo massimo di €13.000,00 per ciascun beneficiario;
- in presenza di economie di spesa sul totale dei contributi assegnati, si provvederà ad assegnare, liquidare ed erogare un ulteriore contributo a titolo di premialità al progetto che abbia ottenuto il miglior punteggio, sulla base della valutazione da parte del Servizio Politiche Sociali dei seguenti criteri di premialità:

Criteri di premialità	
n. contatti (documentati) superiori a n. 1000	punti 3
n. strutture (documentate)	punti 1 per ogni struttura
n. posti letto (documentati)	punti 1 per ogni posto letto
n. prese in carico (documentate)	punti 1 per ogni presa in carico
n. corsi di formazione attivati (documentati)	punti 1 per ogni corso
n. operatori professionali dipendenti (documentati)	punti 1 per ogni operatore
n. inserimenti professionali (documentati)	punti 1 per ogni inserimento
n. inserimenti lavorativi (documentati)	punti 1 per ogni inserimento
raccordo con l'art. 13 L. 228/2003 e titolarità del progetto	punti 5
n. organismi pubblici e privati coinvolti (documentati)	punti 1 per ogni organismo
n. organismi cofinanziatori (documentati)	punti 2 per ogni organismo

- di stabilire che vengono considerate:
  - spese ammissibili, quelle ammesse dal Ministero nel progetto approvato e riguardanti le sole attività svolte nel territorio marchigiano e tra queste solo quelle che non siano già coperte da altri cofinanziamenti;
  - spese non ammissibili, quelle per acquisto e ristrutturazione di locali, arredi, attrezzature, spese di manutenzione, acquisto di materiale informatico, acquisto di automezzi, spese di consulenza e supervisione;
- di sottoscrivere la convenzione di cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, qualora non fosse già stata sottoscritta precedentemente;
- di demandare al Dirigente della Posizione di Funzione Politiche per l'Inclusione Sociale l'adozione dei relativi atti amministrativi;
- Di stabilire che l'onere di € 42.500,00 fa carico al Capitolo 53007136 del Bilancio di previsione per l'anno 2009.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Dott.ssa Susanna Piscitelli)

*Susanna Piscitelli*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità della somma di €.42.500,00 a carico del Capitolo 53007136 del Bilancio di previsione per l'anno 2009.

IL RESPONSABILE  
(Dott.ssa Anna Elisa Tonucci)

### PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Paolo Mannucci)

La presente deliberazione si compone di n. 15 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Bruno Brandoni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "A"

SCHEMA DI CONVENZIONE

Sugli interventi di assistenza a favore di vittime di tratta  
e riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù  
ai sensi dell'art. 18 della D.Lgs. 286/98 e s.m.

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_

TRA

La Regione Marche rappresentata dal \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
CF \_\_\_\_\_ domiciliato presso la stessa amministrazione, in qualità  
di \_\_\_\_\_

E

L'Associazione \_\_\_\_\_ rappresentata dal  
il \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
CF \_\_\_\_\_ domiciliato presso la stessa  
Associazione, in qualità di \_\_\_\_\_

CONSIDERATO:

- Che il grave sfruttamento, la tratta di esseri umani e la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù rappresenta una gravissima violazione dei fondamentali diritti umani, riconosciuta dalla normativa internazionale, europea e nazionale;
- Che le vittime di grave sfruttamento, di tratta e riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù sono persone minori e adulte, maschi, femmine e transessuali, sfruttate nel mercato della prostituzione, nel lavoro forzato, nel lavoro domestico, nell'accattonaggio, in attività illegali forzate, ed anche ai fini di espianto di organi;
- Che il fenomeno del grave sfruttamento e della tratta per quanto sommerso, è sempre più capillarmente diffuso nei contesti locali del territorio nelle sue diverse forme e chiama in campo la responsabilità delle istituzioni, della società civile e delle comunità locali.



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTI:**

a) I diversi documenti internazionali significativi che mettono al centro dell'attenzione la problematica della tratta di esseri umani e dello sfruttamento nel campo della prostituzione e in altri ambiti e forme, tra cui si ritiene doveroso citare:

- la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulla repressione della tratta delle persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui (1950);
- la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (1979);
- la Sezione relativa ai Diritti Umani (paragrafo 230) della Piattaforma di Pechino (1995);
- la Risoluzione sulla tratta degli esseri umani del Parlamento europeo del 18 gennaio 1996;
- l'Azione comune del Consiglio dell'Unione europea del 29 novembre 1996;
- l'Azione comune del Consiglio dell'Unione europea del 24 febbraio 1997;
- la Dichiarazione dell'Aja sulle linee guida europee per la realizzazione di misure efficaci per prevenire e combattere il traffico di donne a scopo di sfruttamento sessuale, 24-25 aprile 1997;
- il Protocollo ONU sulla tratta o "Protocollo di Palermo" (2000);
- la Dichiarazione di Bruxelles sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani del 2002 adottata dal Consiglio dell'Unione europea nel 2003;
- il Rapporto del Gruppo di Esperti sulla Tratta degli Esseri Umani istituito dalla Commissione europea, pubblicato nel dicembre 2004 in inglese e nell'ottobre 2005 in italiano;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani (2005);

che prevedono come denominatore comune la promozione di politiche di intervento di tipo preventivo e assistenziale che tutelino e promuovano i diritti umani e civili di soggetti esclusi e vittime di violenza e sfruttamento e tratta e attivino iniziative di inclusione sociale e lavorativa attraverso l'implementazione di misure che coinvolgano direttamente sia il target finale che i destinatari intermedi quali attori-chiave del processo di tutela e inclusione.

b) I diversi documenti nazionali significativi che mettono al centro dell'attenzione la problematica della tratta di esseri umani e del grave sfruttamento tra cui si ritiene doveroso citare:

- D.P.R. n. 1244/1952;
- Legge "Merlin" 20 febbraio n. 75/1958 "abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento sessuale"
- Legge n. 1773/1966;
- Legge n. 66/1996, norme contro la violenza sessuale;
- Legge n. 269/1998 contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori: "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù";
- Art. 18 del Decreto Legislativo n. 286/1998 e s.m., "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per protezione sociale per le persone straniere vittime di violenza e sfruttamento e la realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale;
- Art. 25 ;26 e 27 D.P.R. 31 agosto 1999, n.394 (Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione) coordinato con le modifiche del D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334 (in base alla Legge sull'immigrazione n. 189/2002);



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Legge n.228/2003 "Misure contro la tratta di persone" che disciplina in merito al reato di «Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù» (art. 600 c.p.) e al reato di «Tratta di persone» (art. 601 c.p.), prevedendo all'art. 13 l'istituzione di programmi di assistenza a favore delle vittime di tali reati, il relativo Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 237/2005;

che prevedono come denominatore comune la promozione di politiche di intervento di tipo preventivo e assistenziale che tutelino e promuovano i diritti umani e civili di soggetti esclusi e vittime di violenza e grave sfruttamento e tratta e attivino iniziative di inclusione sociale e lavorativa attraverso l'implementazione di misure che coinvolgano direttamente sia il target finale che i destinatari intermedi quali attori-chiave del processo di tutela e inclusione.

c) La Legge quadro n. 328/2000 per la "realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che fonda e conferisce autorevolezza al sistema delle politiche sociali ponendosi l'obiettivo di prevenire il disagio, aiutare chi è in difficoltà, migliorare la qualità della vita. La legge potenzia e qualifica l'intervento pubblico nell'ambito delle politiche sociali promuovendo e valorizzando al contempo le capacità e le conoscenze di una vasta rete di soggetti che operano nella società.

d) Il Piano Sociale Regionale Marche, che pone le linee prioritarie per un sistema di Welfare regionale capace di dare risposte più efficaci ai bisogni delle persone, delle famiglie, delle comunità locali.

e) La L.R. n.11/2002 sul sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità.

f) La L.R. n.9/2002 sulle attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale.

e in particolare:

g) La L.R. n. 13 del 26/05/2009 sull'immigrazione, art. 17, che prevede che le persone vittime di violenza o grave sfruttamento possano beneficiare di uno speciale programma di assistenza e di integrazione sociale.

h) L'art.18 (soggiorno per motivi di protezione sociale) del "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (D. Lgs. n. 286/98 e s.m.), che prevede la realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle persone immigrate vittime di violenza e sfruttamento.

i) Gli artt.

- 25 (Programmi di assistenza ed integrazione sociale),
- 26 (Convenzioni con soggetti privati),
- 27 (Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale),
- 52 (Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati),
- 53 (Condizioni per l'iscrizione nel Registro)
- 54 (Iscrizione nel Registro)

f



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera  
1210

del D.P.R. del 31-8-1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" in particolare per la realizzazione delle misure previste all'art. 18 del D. Lgs. 286/98 e s.m..

j) L'art. 13 della Legge n.228/2003 "Misure contro la tratta di persone" che prevede l'istituzione di programmi di assistenza a favore delle vittime di tali reati e il relativo Regolamento di Attuazione, D.P.R. n. 237 del 19 settembre 2005.

**PREMESSO CHE:**

- è in atto una pluriennale collaborazione tra le parti firmatarie, nella quale l'Ente Pubblico partecipa anche a titolo di cofinanziamento ai vari progetti di intervento sociale volti a:

- ridurre il disagio delle persone coinvolte nella prostituzione e favorirne l'inclusione sociale;
- tutelare i diritti e garantire l'inserimento socio-lavorativo delle vittime della tratta di esseri umani, in particolare a scopo di sfruttamento sessuale ma anche in altri ambiti (lavorativo, accattonaggio ecc.);
- contribuire parallelamente, attraverso la collaborazione con le Forze dell'Ordine e l'Autorità Giudiziarica, al contrasto alla criminalità organizzata che gestisce la tratta di esseri umani;
- contribuire a sviluppare interventi che abbassino l'allarme sociale nelle comunità locali e ne elevino il senso di responsabilità e di accoglienza;

- l'Associazione \_\_\_\_\_ è iscritta nella Seconda Sezione (ex Terza Sezione) del Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati ai sensi dell'art. 42 comma 2 del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n.286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e dell'art. 52 del DPR 31 agosto 1999, n.394, regolamento di attuazione del suddetto Testo unico, con il numero di iscrizione C/5/2000/AP;

- l'Associazione \_\_\_\_\_ opera dall'anno \_\_\_\_\_ nella realizzazione di interventi sociali nella prostituzione e fenomeni di marginalità collegate e nella tratta di esseri umani sfruttati ad opera di soggetti e organizzazioni criminali nella prostituzione e in altre forme e contesti, e che ha avuto, tra gli altri, la titolarità e la gestione di diversi progetti a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità per programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all'art. 18 del D. Lgs. n.286/98 e s.m., e per programmi di assistenza di cui all'art 13 L.228/2003;

pur confermando l'autonomia dei rispettivi ruoli e funzioni e nel pieno rispetto delle competenze istituzionali di ognuno;

concordando sull'esigenza di definire e mettere in atto politiche e interventi strutturati, integrati e multidimensionali a favore delle persone vittime di tratta, sfruttate in particolare nella prostituzione ma anche in altri ambiti quali il lavoro forzato, il lavoro domestico, l'accattonaggio, le attività illegali, con un approccio che tenga conto della complessità di tali fenomeni e preveda dunque interventi a tutto campo rivolti alle persone che vi sono coinvolte, il lavoro di rete con le diverse agenzie territoriali, la sensibilizzazione e responsabilizzazione delle comunità locali, il lavoro di rete con i Paesi di origine.



seduta del  
27 LUG 2009

pag.  
12

delibera  
1210

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In particolare:

1. realizzazione di interventi di promozione dei diritti rivolti alle possibili vittime di tratta attraverso servizi di bassa soglia (i cosiddetti Drop In Centers) di informazione, consulenza e orientamento sul piano sanitario, psicologico/relazionale, giuridico, sociale e lavorativo e avvio dei programmi di assistenza;
2. identificazione e assistenza concreta alle persone vittime di tratta attraverso i sopramenzionati servizi;
3. inserimento in diversificate strutture e modalità di accoglienza delle persone che intendono sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti alla tratta e/o allo sfruttamento di esseri umani nella prostituzione e in altri ambiti, e conseguente avvio di programmi di assistenza ai sensi dell'art. 13 della L. 228/2003;
4. collegamento tra i programmi di prima assistenza previsti ai sensi dell'art. 13 della L. 228/2003 e i programmi di assistenza e integrazione sociale in essere ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 286/98;
5. attivazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle problematiche relative alla prostituzione e al suo sfruttamento, alla tratta di esseri umani finalizzata a diverse forme di sfruttamento, alle diverse condizioni di disagio e marginalità connesse a tali fenomeni;
6. collaborazione strutturata con le diverse agenzie territoriali quali le Regioni e gli Enti Locali, i servizi sanitari, le Forze dell'Ordine, la Magistratura, i servizi per il lavoro, i servizi sociali e culturali offerti dagli enti pubblici e dalle organizzazioni non profit.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Con la presente convenzione, di cui le premesse costituiscono parte integrante, viene instaurata una collaborazione tra le parti finalizzata all'attuazione nelle Marche degli interventi previsti dall'art. 18 del D.Lgs. 286/98 s.m., per la cui realizzazione è stato pubblicato l'Avviso n. 10 sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 20 febbraio 2009, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità.

La Regione Marche aderisce al progetto dal titolo \_\_\_\_\_

che vede come ente promotore ed attuatore l'Associazione \_\_\_\_\_

impegnandosi a cofinanziarlo nei limiti degli stanziamenti previsti dal Bilancio di previsione e secondo i criteri della D.G.R. n. .... del ..... in modo da garantire, in concorso con gli altri enti pubblici delle Marche, il co-finanziamento del costo complessivo del progetto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Art. 2 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**

- 1) Persone minori e adulte, maschi, femmine e transgender, vittime di grave sfruttamento, tratta, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, assoggettate allo sfruttamento sessuale, al lavoro forzato o al grave sfruttamento lavorativo, allo sfruttamento nell'accattonaggio, alle attività illegali forzate, all'espianto di organi;
- 2) operatori sociali e sanitari del settore pubblico o privato, delle forze dell'ordine e della magistratura interessati dalla realizzazione di interventi nel settore;
- 3) generalità della cittadinanza e delle comunità locali per la loro sensibilizzazione e responsabilizzazione sulle problematiche connesse al fenomeno della tratta di esseri umani.

**Art. 3 - IMPEGNI DELLE PARTI NELLA CONVENZIONE**

- l'Associazione \_\_\_\_\_ si impegna a:

- a) mettere in atto interventi sociali che prevedano:
  - realizzazione di Interventi di promozione dei diritti rivolti alle possibili vittime di tratta attraverso servizi di primo contatto (unità mobili) e di bassa soglia (i cosiddetti Drop In Centers) di informazione, consulenza e orientamento sul piano sanitario, psicologico/relazionale, giuridico, sociale e per l'avvio dei programmi di assistenza;
  - identificazione e assistenza concreta alle persone vittime di tratta attraverso i sopramenzionati servizi;
  - inserimento in diversificate strutture e modalità di accoglienza delle persone che intendono sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti alla tratta di esseri umani e al loro sfruttamento sessuale o di altro genere, e conseguente avvio e realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 286/98 e s.m.;
  - collegamento tra i programmi di prima assistenza previsti ai sensi dell'art. 13 della L. 228/2003 e i programmi di assistenza e integrazione sociale in essere ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 286/98 e s.m.;
  - attivazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle problematiche relative alla tratta di esseri umani finalizzata a diverse forme di sfruttamento;
  - collaborazione strutturata con le diverse agenzie territoriali quali gli Enti Locali, i servizi sanitari, le Forze dell'Ordine, la Magistratura, i servizi per il lavoro, i servizi sociali e culturali offerti dagli enti pubblici e dalle organizzazioni non profit.
- b) assumere la responsabilità nella realizzazione del progetto; ove parte dell'attuazione venga affidata a soggetti terzi essa ne rimane comunque responsabile e mantiene il coordinamento delle azioni previste;
- c) presentare relazioni semestrali e finali dei progetti circa l'attività svolta entro due mesi dalla conclusione dei rispettivi periodi di riferimento all'Ente;
- d) presentare il rendiconto finanziario finale entro due mesi dalla conclusione dei rispettivi periodi di riferimento all'Ente;

f



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- La Regione Marche si impegna a:

- a) partecipare al progetto presentato dall'Associazione \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 286/98, Avviso n. 10 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 20 febbraio 2009, dal titolo \_\_\_\_\_, impegnandosi a cofinanziarlo, nei limiti dello stanziamento annuale iscritto nel Bilancio di previsione, in modo da garantire, in concorso con gli altri enti pubblici del contesto interregionale, il cofinanziamento del costo complessivo del progetto;
- b) contribuire all'attivazione e al consolidamento di una Rete pluridisciplinare e di sensibilizzazione nel contesto territoriale di riferimento, per favorire il confronto e l'interazione tra tutti gli attori chiave nel settore di intervento;
- c) stimolare le altre Istituzioni Pubbliche del territorio a condividere e far propria la progettualità in oggetto;
- d) contribuire alla diffusione dei risultati e allo scambio di buone prassi di livello locale, provinciale e regionale;
- e) favorire il collegamento tra i programmi di prima assistenza previsti ai sensi dell'art. 13 della L. 228/2003 e i programmi di assistenza e integrazione sociale in essere ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 286/98;
- f) erogare all'Associazione i contributi per il cofinanziamento del progetto, secondo i criteri stabiliti annualmente dalla Giunta regionale;
- g) adottare gli opportuni atti per rendere operativo quanto sopra esposto.

**Art. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione entrerà in vigore alla data di sottoscrizione ed avrà durata pari a quella del progetto art. 18 D.Lgs. n. 286/98 e s.m. in oggetto di cui al precedente art. 1.

**Art. 5 - MODIFICAZIONE DELLA CONVENZIONE**

Ogni modifica e integrazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

Conseguentemente la disapprovazione, anche reiterata, di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nella convenzione stessa non potrà intendersi quale abrogazione tacita.

**Art. 6 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE**

Ogni firmatario può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso.

Il recesso potrà avvenire, salvaguardando eventuali impegni già in corso e non avendo effetto liberatorio in ordine agli impegni assunti nei termini dell'intesa, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- qualora una delle Parti ponga in essere atti che costituiscano, direttamente o indirettamente, gravi violazioni di leggi o regolamenti ovvero, inosservanza di ordinanze e prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora si verifichi lo scioglimento di una delle parti o comunque si determinino sostanziali modifiche all'assetto della convenzione, tali da far venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stipulata;
- qualora una delle Parti sia inadempiente degli obblighi contenuti nella presente convenzione.

**Art. 7 - CONTROVERSIE**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere accordo bonario, ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le parti relativamente alla validità, interpretazione ed esecuzione della Convenzione sarà risolta in sede civile nel Foro di Ancona.

**Art. 8 - CLAUSOLE FINALI**

La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Le eventuali spese di registrazione e le altre spese contrattuali saranno a carico della parte interessata alla registrazione.

Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Per la REGIONE MARCHE

Per l'Associazione

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*fp*